



Consiglio  
dell'Unione europea

Bruxelles, 17 maggio 2018  
(OR. en)

9025/18

---

---

**Fascicolo interistituzionale:  
2018/0149 (NLE)**

---

---

**TRANS 204**

**PROPOSTA**

---

Origine:	Jordi AYET PUIGARNAU, Direttore, per conto del Segretario Generale della Commissione europea
Data:	16 maggio 2018
Destinatario:	Jeppe TRANHOLM-MIKKELSEN, Segretario Generale del Consiglio dell'Unione europea
n. doc. Comm.:	COM(2018) 288 final
Oggetto:	Proposta di DECISIONE DEL CONSIGLIO relativa alla firma, a nome dell'Unione europea, di un protocollo all'accordo relativo ai servizi internazionali occasionali di trasporto di viaggiatori effettuati con autobus (accordo Interbus) riguardante i servizi internazionali regolari e i servizi internazionali regolari specializzati di trasporto di viaggiatori effettuati con autobus

---

Si trasmette in allegato, per le delegazioni, il documento COM(2018) 288 final.

---

All.: COM(2018) 288 final

Bruxelles, 16.5.2018  
COM(2018) 288 final

2018/0149 (NLE)

Proposta di

**DECISIONE DEL CONSIGLIO**

**relativa alla firma, a nome dell'Unione europea, di un protocollo all'accordo relativo ai servizi internazionali occasionali di trasporto di viaggiatori effettuati con autobus (accordo Interbus) riguardante i servizi internazionali regolari e i servizi internazionali regolari specializzati di trasporto di viaggiatori effettuati con autobus**

(Testo rilevante ai fini del SEE)

## RELAZIONE

### 1. CONTESTO DELLA PROPOSTA

#### • **Motivi e obiettivi della proposta**

L'accordo Interbus relativo ai servizi internazionali occasionali di trasporto di viaggiatori effettuati con autobus<sup>(1)</sup> è entrato in vigore il 1° gennaio 2003. Per tenere conto dei progressi tecnologici e legislativi, l'accordo è stato successivamente aggiornato dalla decisione n. 1/2011<sup>(2)</sup> del comitato misto istituito ai sensi dell'accordo.

L'accordo Interbus attualmente comprende i servizi internazionali occasionali di trasporto di viaggiatori effettuati con autobus. Il 5 dicembre 2014 il Consiglio ha autorizzato la Commissione ad avviare i negoziati, per conto dell'Unione Europea in quanto parte contraente dell'accordo Interbus, allo scopo di estendere l'ambito di applicazione dell'accordo ai servizi regolari e ai servizi internazionali regolari e i servizi internazionali regolari specializzati di trasporto di viaggiatori (soggetti ad autorizzazione). La proposta allegata alla presente decisione del Consiglio è conforme all'autorizzazione a negoziare concessa dal Consiglio.

Le sessioni negoziali con le parti contraenti, in consultazione con un comitato speciale designato dal Consiglio, sono state tre e in ciascuna occasione gli Stati membri sono stati invitati a partecipare in qualità di esperti.

In occasione della riunione del 10 novembre 2017, le parti contraenti presenti hanno convenuto che il testo era stabile e definitivo in seguito ad alcune modifiche introdotte nel corso della riunione. Erano presenti tre parti contraenti dell'Europa orientale e sudorientale (Montenegro, Repubblica di Moldova e Ucraina). In precedenza, una parte contraente (Albania) aveva espresso per iscritto la propria opinione favorevole al testo. È stato concordato un periodo per la firma.

I servizi internazionali regolari e i servizi internazionali regolari specializzati di trasporto di viaggiatori effettuati con autobus sono settori importanti in quanto forniscono ai cittadini europei la possibilità di spostarsi a prezzi accessibili. Del loro ulteriore sviluppo al di là dei confini dell'UE beneficerebbero in egual misura i cittadini dell'Unione, i turisti stranieri, il settore turistico e le regioni europee. Tale sviluppo è limitato dalle differenze negli accordi bilaterali tra gli Stati membri e i paesi terzi, che rendono complessi il processo di autorizzazione e il funzionamento delle linee per i servizi internazionali regolari e i servizi internazionali regolari specializzati di trasporto. Tali problematiche diventano particolarmente evidenti per i servizi internazionali regolari su lunghe tratte che attraversano numerosi paesi.

L'accesso al mercato per i servizi regolari e i servizi regolari specializzati dovrebbe essere concesso, come stabilito nel progetto di protocollo, attraverso una procedura di autorizzazione uniforme soggetta all'implementazione dell'acquis dell'UE in materia di trasporto di viaggiatori su strada, compresi la sicurezza stradale, le disposizioni tecniche, le qualifiche dei

---

<sup>1</sup> GU L 321 del 26.11.2002, pag. 13.

<sup>2</sup> Decisione n. 1/2011 del comitato misto istituito dall'accordo Interbus relativo ai servizi internazionali occasionali di trasporto di viaggiatori effettuati con autobus, dell'11 novembre 2011, che adotta il proprio regolamento interno e adatta l'allegato 1 dell'accordo relativo alle condizioni applicabili agli operatori di servizi di trasporto viaggiatori su strada, l'allegato 2 dell'accordo relativo alle norme tecniche applicabili agli autobus e le prescrizioni concernenti le disposizioni in materia sociale di cui all'articolo 8 dell'accordo (2012/25/UE) (GU L 8 del 12.1.2012, pag. 38).

conducenti, la normativa sociale, i diritti dei viaggiatori, l'ambiente e l'accesso alla professione di trasportatore.

L'accordo Interbus rimarrà in vigore invariato per i servizi internazionali occasionali di trasporto di viaggiatori effettuati con autobus.

Il protocollo comprende unicamente le disposizioni necessarie all'estensione dell'accordo Interbus ai servizi internazionali regolari e ai servizi internazionali regolari specializzati di trasporto di viaggiatori effettuati con autobus (sottoposti ad autorizzazione). Non modifica né ripete le norme comuni, ma si riferisce alle disposizioni alla base dell'accordo Interbus. Tenendo conto di quanto indicato sopra e del fatto che una parte contraente può firmare e ratificare o aderire al protocollo solo dopo aver firmato e ratificato o aderito all'accordo Interbus, l'accettazione e l'applicazione delle norme dell'accordo Interbus da parte delle parti contraenti saranno garantite alla firma e ratifica o all'adesione al protocollo.

Oltre all'Unione europea sono attualmente parti contraenti dell'accordo Interbus e possono firmare e ratificare/aderire al protocollo la Repubblica d'Albania, la Bosnia-Erzegovina, l'ex Repubblica jugoslava di Macedonia, la Repubblica di Moldova, il Montenegro, la Repubblica di Turchia e l'Ucraina.

Si è tenuta in considerazione l'esperienza acquisita dagli accordi sul trasporto stradale esistenti, ad esempio mediante i partenariati tra operatori stabiliti nei territori serviti.

A determinate condizioni, una parte contraente o uno Stato membro dell'Unione europea può decidere, senza discriminazioni, che tutti i servizi regolari e i servizi regolari specializzati di trasporto su strada di viaggiatori con origine o destinazione sul proprio territorio siano soggetti agli accordi di partenariato tra gli operatori dei luoghi di origine e destinazione del servizio regolare o del servizio regolare specializzato.

Gli operatori stabiliti nelle parti contraenti o negli Stati membri dell'Unione europea attraversati durante il tragitto e con imbarco e sbarco di viaggiatori possono decidere di aderire a tali partenariati.

Il progetto di protocollo pone l'accento sulla normativa dell'Unione europea (Regolamento (CE) n. 1071/2009<sup>(3)</sup>) riguardante le sanzioni e le più gravi infrazioni, nonché sull'adempimento delle quattro condizioni per accedere alla professione di trasportatore di viaggiatori su strada (disporre di una sede effettiva e stabile, onorabilità, idoneità finanziaria e idoneità professionale).

Il progetto di protocollo introduce un comitato misto per facilitare la gestione del protocollo. Le disposizioni del comitato misto istituito dall'accordo Interbus si applicano *mutatis mutandis* al comitato misto secondo quanto previsto dal protocollo. Di conseguenza il comitato misto, secondo quanto previsto dal protocollo, tratterebbe in particolare i futuri aggiornamenti tecnici e legislativi non sostanziali che sono specifici al protocollo. Il comitato misto adotta anche il proprio regolamento interno. Inoltre, i compiti del comitato misto definiti dal progetto di protocollo stesso includono il ricevimento e la distribuzione di informazioni, la valutazione del funzionamento del protocollo ogni cinque anni e le misure da

---

<sup>3</sup> Regolamento (CE) n. 1071/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, che stabilisce norme comuni sulle condizioni da rispettare per esercitare l'attività di trasportatore su strada e abroga la direttiva 96/26/CE del Consiglio (GU L 300 del 14.11.2009, pag. 51).

adottare in caso di adesione all'Unione europea di una parte contraente non appartenente all'Unione.

In base al progetto di protocollo, il periodo di validità di un'autorizzazione per servizi internazionali regolari o servizi internazionali regolari specializzati di trasporto non può superare i cinque anni.

Lo stesso progetto di protocollo si concluderà dopo un periodo di cinque anni, a partire dalla data della sua entrata in vigore. Il protocollo è rinnovato automaticamente per un ulteriore periodo di cinque anni per le parti contraenti che non hanno dichiarato espressamente di non volerlo rinnovare.

- **Coerenza con le disposizioni vigenti nel settore normativo interessato**

La proposta di protocollo è coerente con la politica comune dei trasporti dell'Unione. Essa comprende le disposizioni pertinenti del regolamento (CE) n. 1073/2009 <sup>(4)</sup>, adeguato ai fini di un accordo internazionale.

Il progetto di protocollo fornisce un'ulteriore armonizzazione del quadro normativo dei servizi internazionali regolari e dei servizi internazionali regolari specializzati di trasporto effettuati con autobus.

- **Coerenza con le altre normative dell'Unione**

La proposta di protocollo è coerente con la politica di vicinato e con le relazioni esterne dell'UE.

Il progetto di protocollo è coerente anche con gli accordi esistenti, come gli accordi di pre-adesione e di unione doganale e gli accordi di associazione, ed è destinato a fornire il contesto normativo nell'ambito del quale l'UE e le altre parti contraenti dell'accordo Interbus possano accedere ai rispettivi mercati dei servizi internazionali regolari e dei servizi internazionali regolari specializzati di trasporto di viaggiatori secondo regole uniformi.

- **Disposizioni fiscali**

Il ravvicinamento delle disposizioni fiscali e dei sistemi doganali nel progetto di protocollo, alla luce del loro fine e del loro contenuto, ha caratteristiche solo secondarie e indirette rispetto agli obiettivi della politica dei trasporti che il protocollo persegue.

## **2. BASE GIURIDICA, SUSSIDIARIETÀ E PROPORZIONALITÀ**

- **Base giuridica**

La base giuridica è costituita dal trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE) e in particolare la base giuridica sostanziale, l'articolo 9 del TFUE, in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 5, del TFUE.

- **Sussidiarietà**

L'adesione dell'Unione a un protocollo che estende l'ambito di applicazione di un accordo internazionale multilaterale esistente, nel quale l'Unione è una parte contraente, può essere

---

<sup>4</sup> Regolamento (CE) n. 1073/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, che fissa norme comuni per l'accesso al mercato internazionale dei servizi di trasporto effettuati con autobus e che modifica il regolamento (CE) n. 561/2006 (GU L 300 del 14.11.2009, pag. 88).

adottata unicamente dall'Unione stessa, che pertanto è competente sulla questione in via esclusiva.

Il protocollo sostituisce le corrispondenti disposizioni negli accordi bilaterali per i servizi regolari e i servizi regolari specializzati di trasporto di viaggiatori su strada conclusi tra le parti contraenti come pure tra gli Stati membri dell'Unione e le parti contraenti non appartenenti all'Unione. Il protocollo consente tuttavia il mantenimento delle autorizzazioni esistenti ai sensi di accordi bilaterali, per un periodo di cinque anni, prima di essere sostituite dalle disposizioni di questo protocollo.

- **Proporzionalità**

Le disposizioni del progetto di protocollo sono proporzionate e non discriminatorie e si applicano reciprocamente a tutte le parti contraenti (compresa l'UE). Esse intendono diminuire una possibile concorrenza sleale ed eliminare dalle strade i veicoli in cattive condizioni e gli operatori inadempienti.

La normativa di cui al progetto di protocollo è già stata adottata dall'Unione europea.

- **Scelta dell'atto giuridico**

L'articolo 218, paragrafo 5, del TFUE prevede quale strumento applicabile una decisione del Consiglio.

### **3. RICORSO AL PARERE DEGLI ESPERTI E VALUTAZIONE D'IMPATTO / SEMPLIFICAZIONE**

- **Ricorso al parere degli esperti e valutazione d'impatto**

La Commissione non ha effettuato una valutazione d'impatto né si è avvalsa di esperti esterni. L'estensione dell'accordo Interbus ai servizi internazionali regolari e ai servizi internazionali regolari specializzati di trasporto di viaggiatori effettuati con autobus aiuterebbe ad ampliare l'ambito geografico dell'implementazione dell'acquis dell'Unione europea nel settore dei trasporti di viaggiatori su strada.

Gli impatti economici e sociali andrebbero a vantaggio del settore dei trasporti di viaggiatori e del turismo. L'aumento dei volumi del traffico avrebbe probabilmente un impatto ambientale modesto.

Come in passato, gli operatori possono essere PMI con flotte limitate di autobus o società più grandi con flotte più ampie.

Un comitato speciale designato dal Consiglio è stato costantemente informato riguardo i progressi dei negoziati e gli esperti degli Stati membri hanno partecipato ai negoziati con le parti contraenti non appartenenti all'UE.

- **Semplificazione**

L'armonizzazione delle procedure per l'ottenimento delle autorizzazioni per operare nei servizi internazionali regolari e servizi internazionali regolari specializzati di trasporto di viaggiatori effettuati con autobus semplificherebbe la prestazione di tali servizi.

#### 4. INCIDENZA SUL BILANCIO

Nessuna.

#### 5. ALTRI ELEMENTI

- **Modalità di valutazione e comunicazione**

L'articolo 16 del progetto di protocollo prevede che il funzionamento del protocollo sia valutato ogni cinque anni dal comitato misto istituito dall'articolo 18 del protocollo.

- **Passi successivi**

La Commissione ritiene che sia necessario avviare la procedura, in vista della firma e della successiva finalizzazione del protocollo. La Commissione sottopone pertanto al Consiglio la presente proposta di decisione del Consiglio relativa alla firma di un protocollo riguardante i servizi internazionali regolari e i servizi internazionali regolari specializzati di trasporto di viaggiatori effettuati con autobus all'accordo relativo ai servizi internazionali occasionali di trasporto di viaggiatori effettuati con autobus (accordo Interbus).

- **Illustrazione dettagliata delle singole disposizioni della proposta**

*Disposizioni specifiche della proposta di decisione del Consiglio:*

- L'articolo 1 del progetto di decisione del Consiglio contempla la firma, a nome dell'Unione, del protocollo all'accordo Interbus riguardante i servizi internazionali regolari e i servizi internazionali regolari specializzati di trasporto di viaggiatori effettuati con autobus.
- L'articolo 2 autorizza il Segretariato generale del Consiglio a definire lo strumento dei pieni poteri per la firma del protocollo, con riserva della sua conclusione, per la persona o le persone indicate dal negoziatore del protocollo.
- L'articolo 3 fornisce disposizioni relative all'entrata in vigore della decisione del Consiglio.

*Disposizioni specifiche dell'allegato della proposta di decisione del Consiglio:*

- L'articolo 1 definisce l'ambito di applicazione del protocollo riguardante i servizi internazionali regolari e i servizi regolari specializzati di trasporto di viaggiatori su strada con origine o destinazione nella parte contraente dove ha sede l'operatore e dove sono registrati i veicoli o che viene attraversato dal servizio con imbarco e sbarco di viaggiatori o che viene attraversato dal servizio senza imbarco o sbarco di viaggiatori. Qualsiasi forma di cabotaggio è vietata.
- L'articolo 2 è una clausola di non discriminazione.
- L'articolo 3 contiene le definizioni.
- L'articolo 4 si riferisce all'allegato 1 dell'accordo Interbus relativo alle disposizioni che si applicano agli operatori di servizi di trasporto di viaggiatori su strada.
- L'articolo 5 si riferisce all'allegato 2 dell'accordo Interbus relativo alle condizioni tecniche che si applicano ai veicoli.
- L'articolo 6 contiene le disposizioni relative ai servizi internazionali regolari e ai servizi regolari specializzati di trasporto di viaggiatori soggetti ad autorizzazione. In particolare, esso prevede la possibilità per le parti contraenti e per gli Stati membri dell'Unione europea di decidere sull'effettuazione dei servizi regolari o regolari

specializzati tra le parti contraenti soggette ad accordi di partenariato tra gli operatori dei luoghi di origine e di destinazione del servizio. Gli operatori con sede nelle parti contraenti o negli Stati membri attraversati durante il tragitto con imbarco e sbarco di viaggiatori possono decidere di aderire a tali partenariati.

- L'articolo 7 stabilisce l'applicazione al protocollo delle sezioni V e VI dell'accordo Interbus relative alle disposizioni sociali e alle disposizioni in materia doganale e fiscale.
- L'articolo 8 identifica l'autorità competente che rilascia le autorizzazioni, i beneficiari delle autorizzazioni, il periodo di validità di un'autorizzazione, gli elementi che devono essere specificati in un'autorizzazione e l'utilizzo di veicoli aggiuntivi in circostanze eccezionali e temporanee.
- L'articolo 9 definisce la procedura di presentazione della domanda di autorizzazione.
- L'articolo 10 definisce la procedura di autorizzazione, compresi i contatti tra le autorità competenti pertinenti, il rilascio dell'autorizzazione e gli unici motivi ammissibili per un eventuale rigetto di una domanda.
- L'articolo 11 stabilisce le regole per il rinnovo o la modifica di un'autorizzazione.
- L'articolo 12 stabilisce le regole riguardanti la scadenza di un'autorizzazione.
- L'articolo 13 definisce gli obblighi degli operatori di servizi di trasporto.
- L'articolo 14 stabilisce che le parti contraenti devono assicurare che gli operatori di servizi di trasporto rispettino le disposizioni pertinenti.
- L'articolo 15 (in combinato disposto con l'articolo 8, paragrafo 9) elenca i documenti che devono trovarsi a bordo del veicolo.
- L'articolo 16 stabilisce la durata del protocollo (5 anni) con un tacito rinnovo per un nuovo periodo di cinque anni e periodiche valutazioni del funzionamento del protocollo.
- L'articolo 17 fa riferimento a un periodo transitorio di 5 anni per i servizi regolari e i servizi regolari specializzati esistenti di trasporto di viaggiatori su strada disciplinati da accordi bilaterali, alla ratifica o all'approvazione del protocollo e del depositario del protocollo, all'entrata in vigore del protocollo, alle denunce e alle lingue.
- L'articolo 18 istituisce un comitato misto per la gestione del protocollo.
- L'articolo 19 fornisce la procedura da seguire nel caso in cui una parte contraente non appartenente all'Unione aderisca all'Unione europea.
- L'articolo 20 dispone che il protocollo è aperto alla firma e che è possibile aderire a o ratificare il protocollo unicamente dopo aver firmato e aderito a o ratificato l'accordo Interbus.
- L'articolo 21 stabilisce che, dopo la sua entrata in vigore, ogni parte contraente dell'accordo Interbus può aderire al protocollo.
- L'articolo 22 stabilisce che gli allegati del protocollo costituiscono parte integrante di esso.
- Gli allegati 1 e 2 del protocollo si riferiscono agli allegati 1 e 2 dell'accordo Interbus. L'allegato 1 in particolare sottolinea e ribadisce le norme dell'Unione europea

riguardanti i diritti dei viaggiatori, i controlli e le sanzioni in caso di più gravi infrazioni come pure le condizioni di accesso alla professione.

- Nell'allegato 3 figura un modello di domanda per un servizio internazionale regolare o per un servizio regolare specializzato.
- Nell'allegato 4 figura un modello di autorizzazione per un servizio internazionale regolare o per un servizio regolare specializzato di trasporto di viaggiatori.

Proposta di

## DECISIONE DEL CONSIGLIO

**relativa alla firma, a nome dell'Unione europea, di un protocollo all'accordo relativo ai servizi internazionali occasionali di trasporto di viaggiatori effettuati con autobus (accordo Interbus) riguardante i servizi internazionali regolari e i servizi internazionali regolari specializzati di trasporto di viaggiatori effettuati con autobus**

(Testo rilevante ai fini del SEE)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 91, in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 5,

vista la proposta della Commissione europea<sup>(1)</sup>,

considerando quanto segue:

- (1) Conformemente alla decisione 2002/917/CE<sup>(2)</sup> del Consiglio, l'accordo relativo ai servizi internazionali occasionali di trasporto di viaggiatori effettuati con autobus (accordo Interbus) è stato concluso, a nome dell'Unione, il 3 ottobre 2002 ed è entrato in vigore il 1° gennaio 2003<sup>(3)</sup>.
- (2) Il 5 dicembre 2014 il Consiglio ha autorizzato la Commissione ad aprire i negoziati per un protocollo all'accordo Interbus riguardante i servizi internazionali regolari e i servizi internazionali regolari specializzati di trasporto di viaggiatori effettuati con autobus con la Repubblica d'Albania, la Bosnia-Erzegovina, l'ex Repubblica jugoslava di Macedonia, la Repubblica di Moldova, il Montenegro, la Repubblica di Turchia e l'Ucraina.
- (3) Il 10 novembre 2017 i negoziati sono stati conclusi con successo nel corso della riunione delle parti contraenti dell'accordo Interbus.
- (4) Il protocollo dovrebbe facilitare la fornitura di servizi regolari e servizi regolari specializzati tra le parti contraenti dell'accordo Interbus e perciò dare origine a migliori collegamenti di trasporto di viaggiatori fra le parti contraenti stesse.
- (5) Per quanto riguarda le regole generali, in particolare per il funzionamento del comitato misto, e al fine di agevolarne l'applicazione, il progetto di protocollo riflette in gran parte le regole stabilite dall'accordo Interbus.
- (6) Al fine di evitare che i vantaggi del protocollo subiscano eccessivi ritardi e analogamente a quanto stabilito dall'accordo Interbus, il protocollo prevede la sua

---

<sup>1</sup> COM(2018)288

<sup>2</sup> Decisione 2002/917/CE del Consiglio, del 3 ottobre 2002, relativa alla conclusione dell'accordo Interbus concernente i servizi internazionali occasionali di trasporto di viaggiatori effettuati con autobus (GU L 321 del 26.11.2002, pag. 11).

<sup>3</sup> GU L 321 del 26.11.2002, pag. 44.

entrata in vigore, per le parti contraenti che lo avranno approvato o ratificato, quando esso sarà stato approvato o ratificato da quattro parti contraenti, inclusa l'Unione.

- (7) È pertanto opportuno firmare a nome dell'Unione il protocollo all'accordo Interbus riguardante i servizi internazionali regolari e i servizi internazionali regolari specializzati di trasporto di viaggiatori effettuati con autobus, con riserva della sua conclusione in data successiva,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

*Articolo 1*

La firma del protocollo all'accordo Interbus relativo ai servizi internazionali occasionali di trasporto di viaggiatori effettuati con autobus (accordo Interbus), riguardante i servizi internazionali regolari e i servizi specializzati regolari di trasporto di viaggiatori effettuati con autobus, è approvata a nome dell'Unione, con riserva della sua conclusione.

Il testo del protocollo da firmare è allegato alla presente decisione.

*Articolo 2*

Il Segretariato generale del Consiglio definisce lo strumento dei pieni poteri per la firma del protocollo, con riserva della sua conclusione, per la persona o le persone indicate dal negoziatore del protocollo.

*Articolo 3*

La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.

Fatto a Bruxelles, il

*Per il Consiglio  
Il presidente*